Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 6 gennaio 1936, n. 101, concernente l'approvazione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, circa l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del 6 febbraio 1936, n. 30, all'art. 13 della Convenzione (testo italiano) ove è detto: « La presente Convenzione durerà fino al 1° luglio 1945 » deve invece dirsi: « La presente Convenzione durerà fino al 1° aprile 1945 » come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 124.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 125.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 126.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1842, recante norme per la concessione all'« Unione Italiana Ciechi » del diritto di esclusività nella fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1842, recante norme per la concessione alla « Unione Italiana Ciechi » del diritto di esclusività nella fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1936-XIV, n. 127.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra, con la seguente modificazione:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Gli ordini di pagamento delle indennità non riscosse entro sei mesi dalla notificazione, che ne sarà fatta o rinnovata al danneggiato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono annullati e le relative partite vengono inscritte presso le competenti Intendenze di finanza in apposito registro cronologico.

« Sono altresì inscritte nello stesso registro cronologico:

a) le indennità non riscosse, e già costituite in depositi presso la Cassa depositi e prestiti, i quali vengono all'uopo svincolati e le somme corrispondenti versate in tesoreria con imputazione al bilancio della entrata dello Stato. Le obbligazioni delle Venezie, che costituiscono i depositi, saranno restituite alla Direzione generale del Debito pubblico;

b) le indennità liquidate, per le quali non siano presentati, entro sei mesi dalla richiesta degli intendenti di finanza, i documenti giustificativi per il pagamento.

« Al pagamento delle indennità inscritte nel registro cronologico suddetto si provvede in seguito a richiesta degli aventi diritto, previo accertamento, da parte dell'Intendenza di finanza, delle condizioni stabilite dalle leggi sui danni di guerra.

« Le indennità non riscosse entro cinque anni dalla data di inscrizione delle singole partite nel detto registro cronologico, sono devolute all'Erario ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 128.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, relativo al trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 129.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, concernente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1997, relativo al trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito richiamati dal congedo per mobilitazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1936-XIV, n. 130.

Approvazione della Convenzione addizionale fra l'Italia ed il Belgio stipulata in Roma il 2 dicembre 1935 per estendere alle Colonie ed ai Possedimenti Italiani da una parte ed a quelli Belga dall'altra, la Convenzione di estradizione italo-belga del 15 gennaio 1875 e le Convenzioni ad essa addizionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione addizionale tra l'Italia e il Belgio stipulata in Roma il 2 dicembre 1935 per estendere alle Colonie ed ai Possedimenti Italiani da una parte ed a quelli Belga dall'altra la Convenzione di estradizione italo-belga del 15 gennaio 1875 e le Convenzioni ad essa addizionali.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore nelle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 5 della Convenzione addizionale di cui all'articolo 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 369, foglio 23. — MANCINI.

Convention Additionnelle.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *Sa Majesté le Roi des Belges*, ayant jugé nécessaire d'appliquer, d'une part, au Congo belge et aux territoires du Ruanda-Urundi, au sujet desquels la Belgique exerce un mandat au nom de la Société des Nations, d'autre part, en Cyrénaïque, en Tripolitaine, en Erythrée, dans la Somalie italienne et dans les Iles italiennes de la Mer Egée, la Convention d'extradition entre la Belgique et l'Italie du 15 janvier 1875 et les conventions additionnelles à cette convention des 10 mars 1879, 30 décembre 1881 et 28 janvier 1929, ont nommé dans ce but pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Chevalier BENITO MUSSOLINI, Chef du Gouvernement, Premier Ministre, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Altesse le Prince ALBERT DE LIGNE, Ambassadeur de Belgique près S. M. le Roi d'Italie;

lesquels, après avoir reconnu leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — Les dispositions de la Convention d'extradition entre la Belgique et l'Italie du 15 janvier 1875 et les conventions additionnelles à cette Convention des 10 mars 1879, 30 décembre 1881 et 28 janvier 1929 s'appliqueront, d'une part, au Congo Belge et aux territoires du Ruanda-Urundi, d'autre part, à la Cyrénaïque, à la Tripolitaine, à l'Erythrée, à la Somalie italienne et aux Iles italiennes de la Mer Egée.

Art. 2. — La demande d'extradition d'un individu qui s'est réfugié au Congo belge ou dans le Ruanda-Urundi sera faite au Gouverneur Général du Congo belge par le principal agent consulaire d'Italie dans cette Colonie.

S'il s'agit d'un individu réfugié en Cyrénaïque, en Tripolitaine, en Erythrée, dans la Somalie italienne ou aux Iles italiennes de la Mer Egée, la demande sera faite au Gouverneur de la Colonie ou des Iles par le principal agent consulaire de Belgique dans cette Colonie ou dans les Iles.

Le Gouverneur Général ou Gouverneur aura toutefois la faculté d'en référer à Son Gouvernement pour le suite à donner à la demande d'extradition.

La voie indiquée dans les alinéas 1 et 2 ci-dessus est substituée à la voie diplomatique dans tous les cas où celle-ci est requise par la Convention d'extradition du 15 janvier 1875 et les Conventions additionnelles à cette Convention.

Art. 3. — Pour l'application de la Convention du 15 janvier 1875 et des Conventions additionnelles à cette Convention, y compris la présente Convention,

1. - il faut entendre, par

a) nationaux belges, les citoyens belges et les ressortissants du Congo Belge; son assimilés aux nationaux belges les ressortissants du Ruanda-Urundi;

b) nationaux italiens, les citoyens italiens du Royaume, des Colonies et des Iles italiannes de la Mer Egée, les ressortissants coloniaux et toutes personnes qui, par leur origine ou par élection, ressortissent des territoires se trouvant sous la souveraineté de l Etat italien, ainsi que les apatrides qui ont leur résidence sur les territoires mêmes;

2. - seront considérées comme crimes, les infractions à la loi répressive du Congo belge et du Ruanda-Urundi punissables de plus de 5 ans de servitude pénale ette comme délits, celles punissables de plus de 2 mois de servitude pénale;

3. - seront considérées comme délits, au point de vue de la législation italienne, les infractions aux lois répressives de l'Etat italien punissables par un minimum de 15 jours de réclusion.

Art. 4. — Le délai de trois semaines prévu à l'article 10 de la Convention d'extradition belgo-italienne du 15 janvier 1875 est porté à trois mois pour l'application de la présente Convention additionnelle.

Art. 5. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles, le plus tôt possible.

Elle entrera en vigueur 2 mois après l'échange des ratifications et aura la même durée que la Convention d'extradition du 15 janvier 1875 entre la Belgique et l'Italie.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait en double exemplaire à Rome, le 2 décembre 1935.

MUSSOLINI — ALBERT DE LIGNE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV.
Approvazione della nomina ad accademico ordinario della Reale Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze del sig. Mangano prof. Guido.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Reale Accademia economico agraria dei Georgofili in Firenze, approvato con R. decreto 29 gennaio 1928-VI, n. 512;

Letta la deliberazione, adottata in assemblea 8 dicembre 1935-XIV dal Corpo accademico dell'Istituto per la designazione alla nomina di un accademico ordinario;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste:

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina ad accademico ordinario della Reale Accademia economico agraria dei Georgofili di Firenze del sig. Mangano prof. dott. Guido.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1936 - Anno XIV
Registro n. 2, Min. agric. e foreste, foglio n. 256. — BETTAZZI.

(291)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1936-XIV.
Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale della moda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER LE FINANZE,
PER LE COMUNICAZIONI
E PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, che modifica la costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'Ente nazionale della moda composto di ventuno articoli ed allegato al presente decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per la stampa e la propaganda: CIANO.

Statuto dell'Ente nazionale della moda.

Art. 1. — L'Ente nazionale della moda attua gli scopi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084:

a) creando un centro di documentazione in materia di moda, sia retrospettiva, sia contemporanea, da servire di base per studi e ricerche, nei campi tecnico ed artistico, al fine di orientare le attività industriali ed artigianali verso nuove realizzazioni;

b) istituendo un servizio di informazioni dall'estero e di tempestive segnalazioni all'industria nazionale degli orientamenti della moda e della situazione dei mercati esteri dell'abbigliamento;

c) collaborando con l'industria ed il commercio dei prodotti tessili dell'abbigliamento e degli accessori, nonchè con l'Artigianato, d'intesa con le rispettive organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute, alla creazione ed al lancio di manufatti e modelli di produzione italiana;

d) studiando e promuovendo provvedimenti atti a garantire la tutela delle nuove creazioni nel campo dell'abbigliamento;

e) organizzando e promuovendo, come Ente all'uopo delegato, l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni tecnici, concorsi in materia di moda, nelle località più adatte e disciplinando tutte le iniziative analoghe che venissero assunte da altri Enti;

f) funzionando, in collaborazione con le organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute, da organo tecnico di collegamento tra le diverse categorie interessate, per facilitarne ed armonizzarne i rapporti e gli scambi;

g) contribuendo, anche mediante pubblicazioni da diffondere in tutti gli strati del consumo interno ed estero, alla valorizzazione degli sforzi e delle realizzazioni del lavoro e del genio italiano;

h) facilitando e coordinando l'azione delle categorie interessate ai fini della penetrazione della produzione italiana nel campo della moda sui mercati esteri;

i) attuando o favorendo iniziative dirette alla formazione o al miglioramento dell'educazione artistica e professionale delle maestranze della moda e dell'abbigliamento.

Art. 2. — Per il miglior conseguimento degli scopi fissatigli dalla legge costitutiva e per l'attuazione dei mezzi indicati nell'articolo precedente, l'Ente ha facoltà di aggregarsi, caso per caso, o permanentemente, altri Enti o personalità private.

L'aggregazione viene deliberata dal Comitato di amministrazione previo consenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 3. — I contributi che gli Enti locali e le Organizzazioni sindacali nazionali e locali delibereranno in favore dell'Ente a sensi dell'art. 3, lettera b), della legge, saranno devoluti per l'attuazione dei mezzi di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 4. — Organi dell'amministrazione sono: il Comitato di amministrazione, la Giunta esecutiva e il presidente.

Art. 5. — Il Comitato di amministrazione:

a) sovraintende alla attività generale dell'Ente e ne determina le direttive e l'azione in rapporto alla graduale attuazione dei mezzi di cui all'art. 1;

b) propone le modifiche del presente statuto;

c) delibera i regolamenti interni dell'Ente, i provvedimenti in materia di personale che siano attribuiti alla sua competenza; l'ordinamento e il funzionamento del servizio di cassa; il bilancio preventivo e il conto consuntivo, i mutamenti patrimoniali e gli impegni di spese non previste nel bilancio.

In questo ultimo caso il Comitato di amministrazione provvede anche alle variazioni da apportare al bilancio di previsione già approvato, per fronteggiare i nuovi oneri, richiedendo il preventivo parere del Ministero delle corporazioni.

Art. 6. — Il Comitato di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Per la validità delle sedute del Comitato devono essere presenti la metà più uno dei suoi componenti, in prima convocazione, e almeno sei membri oltre il presidente in seconda convocazione.

Il Comitato è convocato dal presidente con preavviso di sette giorni; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto, a giudizio del presidente, a due giorni.

Art. 7. — Ove occorrano decisioni immediate su materia di competenza del Comitato di amministrazione delibera la Giunta esecutiva, di cui all'art. 9 del presente statuto e lo stesso presidente il quale sottoporrà per ratifica le decisioni prese di urgenza alla riunione della Giunta esecutiva o a quella del Comitato di amministrazione immediatamente successiva.

Art. 8. — I posti nel Comitato di amministrazione che si rendessero vacanti durante il triennio di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935 saranno coperti mediante nuove nomine; i nuovi nominati tuttavia dureranno in carica quanto sarebbero durati i membri sostituiti.

Art. 9. — La Giunta esecutiva, di cui all'art. 5 della legge, è presieduta dal presidente dell'Ente.

I suoi membri durano in carica per la stessa durata del Comitato di amministrazione che li ha nominati e possono ugualmente essere riconfermati.

Art. 10. — La Giunta esecutiva coadiuva il presidente nella esecuzione dei deliberati del Comitato di amministrazione e nell'esercizio delle attribuzioni deferite al presidente stesso.

Essa delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di cinque dei suoi componenti.

Art. 11. — Il Comitato di amministrazione si aduna di regola due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Ente.

Esso può essere inoltre convocato ogni qualvolta il presidente o la Giunta esecutiva ne ravvisino la necessità.

Art. 12. — La Giunta esecutiva si aduna di regola una volta al mese. Essa può tuttavia adunarsi ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità.

Art. 13. — Le assenze non giustificate da cinque sedute consecutive della Giunta esecutiva comportano la decadenza della carica di componente la Giunta stessa.

Art. 14. — Il presidente dell'Ente, nominato dal Capo del Governo ai sensi dell'art. 5 della legge, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile del suo andamento; dà esecuzione a tutti i deliberati del Comitato di amministrazione e della Giunta esecutiva e provvede a quanto altro è necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.

Art. 15. — Il presidente può delegare al direttore generale la firma della corrispondenza ordinaria e degli atti che non impegnino comunque l'amministrazione.

In caso di temporanea assenza o di impedimento del presidente, le sue attribuzioni saranno disimpegnate da un membro della Giunta esecutiva da lui all'uopo delegato.

Art. 16. — Il direttore generale dell'Ente è nominato, su proposta del presidente, con decreto del Ministero delle corporazioni.

Egli è il capo degli uffici e del personale; è segretario sia del Comitato di amministrazione, sia della Giunta esecutiva, ha la responsabilità del regolare funzionamento dei servizi e dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato di amministrazione e della Giunta esecutiva in base alle istruzioni impartitegli dal presidente.

Art. 17. — Il personale tecnico ed amministrativo è nominato e licenziato su proposta del presidente del Comitato di amministrazione il quale ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Art. 18. — L'esercizio finanziario dell'Ente si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Comitato di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e il conto consuntivo entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio.

Tanto il bilancio preventivo quanto il conto consuntivo debbono essere sottoposti ai revisori dei conti almeno 15 giorni prima della seduta del Comitato di amministrazione a cui verranno presentati per l'approvazione.

Art. 19. — Gli eventuali avanzi netti della gestione dell'Ente saranno devoluti ad incremento dal patrimonio.

Art. 20. — I revisori dei conti hanno diritto di partecipare con voto consultivo alle sedute del Comitato di amministrazione e di chiederne la convocazione quando speciali circostanze lo rendano necessario.

Art. 21. — Entro dieci giorni dalla loro approvazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, insieme con la relazione dei revisori dei conti e con la deliberazione con la quale il Comitato di amministrazione li ha approvati, verranno trasmessi al Ministero delle corporazioni, cui spetta la vigilanza sull'Ente.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la relazione morale e finanziaria della gestione dell'esecizio precedente verrà trasmessa ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze, nonchè al presidente della Corporazione dell'abbigliamento.

(298)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1936-XIV.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Simone Licata di Francesco.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Simone Licata, nato a Licata il 7 maggio 1896 da Francesco e da Angela Gibaldo, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Simone Licata, il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 31 dicembre 1935 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge su menzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Simone Licata il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(281)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1936-XIV.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Angela Giuseppina Allasio di Agostino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Angela Giuseppina Allasio, nata a Torino il 28 ottobre 1901 da Agostino e da Maria Richetta, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Angela Giuseppina Allasio, il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 31 dicembre 1935 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge su menzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Angela Giuseppina Allasio il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(282)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1935-XIV.
Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero e nelle Colonie e Possedimenti italiani.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C.311.27339.4 in data 6 dicembre 1935-XIV;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Visto il decreto Ministeriale n. 1283 del 7 novembre 1933 prorogato con i decreti Ministeriali n. 2081 del 23 gennaio 1934, n. 2677 del 27 marzo 1934 e n. 1074 del 10 ottobre 1934;
Visto il decreto Ministeriale n. 2533 del 12 marzo 1935;
Visto il decreto Interministeriale n. 685 del 10 settembre 1935;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Le facilitazioni concesse sulle Ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1935, con decreto Interministeriale n. 685 del 10 settembre 1935-XIII, per i viaggi in Italia degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero o nelle Colonie e Possedimenti italiani, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1936.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(299)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1935-XIII.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Erie Pa. (Filadelfia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Erie Pa., alla dipendenza del Regio consolato generale in Filadelfia è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(300)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1936-XIV.
Fusione di alcune Banche sulla piazza di Ragusa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511 e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Visto il decreto 5 aprile 1935, con il quale il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia, ha dichiarato di pubblico interesse, a' sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, la fusione tra le Banche « Popolare Agricola Cooperativa », « Popolare Cooperativa », « Agraria e Commerciale - La Popolare », e « Cooperativa Agricola Commerciale » tutte di Ragusa;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La « Banca Popolare Agricola Cooperativa » di Ragusa è autorizzata ad assorbire, mediante fusione, la Banca Popolare Cooperativa di Ragusa, la Banca Cooperativa Agricola Commerciale di Ragusa e la Banca agraria e commerciale « La Popolare » della frazione Ibla del comune di Ragusa, assumendo la nuova denominazione « Banca Agricola Popolare di Ragusa ».

L'azienda risultante da tale fusione manterrà in essere le quattro dipendenze sulle piazze di Comiso, Modica, Pozzallo e Scicli e trasformerà in agenzia la sede della Banca agraria e commerciale « La Popolare » che opera nella frazione Ibla, del comune di Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ROSSONI.

(309)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1936-XIV.
Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Boggiano Giacomo fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Bianchi Antonio fu Costantino;
Visto il relativo atto 16 dicembre 1935-XIV, per notar Grondona Angelo di Genova;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bianchi Antonio è nominato rappresentante del sig. Boggiano Giacomo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(306)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1936-XIV.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 31, col quale è stata abolita l'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 31, che abolisce l'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti;

Decreta:

Art. 1. — Le fabbriche di polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti continueranno ad essere assoggettate alla vigilanza permanente della finanza sino alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 6 gennio 1936, n. 31.

Art. 2. — I prodotti, che non siano destinati ad essere estratti dalle fabbriche prima della data di abolizione dell'imposta, sono esonerati dall'obbligo del condizionamento speciale già prescritto agli effetti fiscali.

Art. 3. — I prodotti già confezionati in involucri chiusi con fascette o marche-valore, che alla data della abolizione dell'imposta si troveranno nei locali di fabbrica e nei magazzini assimilati ai doganali, annessi alle fabbriche stesse, dovranno essere accuratamente accertati dagli agenti di finanza in contraddittorio con i fabbricanti, distintamente per la loro qualità e per ogni taglio di marche o fascette applicate.

Analogo accertamento deve essere contemporaneamente eseguito per le marche e fascette non applicate, ancora detenute in detto giorno dai fabbricanti.

I risultati dei suddetti accertamenti saranno riportati in apposito verbale da redigersi in doppio originale, uno dei quali sarà consegnato al fabbricante.

Il secondo esemplare del detto verbale di accertamento, insieme con le marche e le fascette non ancora applicate, sarà rimesso alla competente Intendenza di finanza, la quale provvederà a rimborsare ai fabbricanti l'imposta pagata, corrispondente a tutte le marche e fascette, applicate e sciolte.

Art. 4. — Nessun rimborso è dovuto ai pirotecnici ed ai fabbricanti di micce che abbiano pagato il diritto di licenza per lavorazioni da eseguirsi oltre il mese di gennaio 1936.

Art. 5. — I registri ed i documenti relativi alla contabilità fiscale delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, tuttora esistenti presso, le fabbriche, verranno regolarmente chiusi e concentrati presso gli Uffici tecnici di finanza.

Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(323)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5370	21-7-1934	3351	Pola	Blagonich Giuseppe fu Giuseppe	4-7-1907 - Grimalda di Pisino	Blagoni	—
5371	Id.	3389	Id.	Bubich Silvestro fu Matteo	29-12-1858 - Vermo di Pisino	Bubbi	Gortan Caterina di Martino, moglie; Milan e Maria, figli; Biagio, fratello.
5372	Id.	3350	Id.	Blagonich Giovanni fu Giuseppe	23-8-1870 - Grimalda	Blagoni	Anna e Giuseppe, figli.
5373	Id.	3302	Id.	Bratulich Maria di Felice	3-6-1905 - S. Pietro in Selve	Bartoli	—
5374	Id.	3340	Id.	Bercovich Giuseppe fu Giuseppe	8-8-1891 - Villa Treviso di Pisino	Berco	—
5375	Id.	3295	Id.	Bellaz Simone fu Vincenzo	21-2-1861 - Vermo di Pisino	Bellazzi	—
5376	Id.	3342	Id.	Bertetich Lucia fu Francesco	9-12-1872 - Gallignana di Pisino	Bertetti	—
5377	Id.	269	Id.	Udovicich Simone di Giovanni	13-11-1897 - Villa di Rovigno	Udovici	Pocraiaz Caterina fu Biagio, moglie.
5378	Id.	270	Id.	Udovicich Simone fu Simone.	12-3-1875 - Villa di Rovigno	Udovici	Antonio, Anna ed Antonia, figli; Udovicich Mario di Antonio, nipote.
5379	Id.	268	Id.	Udovicich Simone fu Giorgio.	20-3-1886 - Villa di Rovigno	Udovici	Sgrablich Maria fu Giovanni, moglie; Giovanni, Antonio, Arturo e Giorgio, figli.
5380	Id.	267	Id.	Udovicich Antonio fu Giorgio.	23-6-1897 - Villa di Rovigno	Udovici	Sturman Caterina fu Matteo, moglie; Maria, Emilia ed Anna, figlie.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti ad accettare la donazione di un'area fabbricabile disposta a suo favore dal comune di Pistoia.

Con R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1936-XIV, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Associazione nazionale combattenti è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'area fabbricabile disposta dal comune di Pistoia, per la costruzione della Casa del Combattente.

(316)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza.

Con R. decreto 23 dicembre 1935-XIV il termine assegnato al dott. Guido Tamburro, Regio commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza è stato prorogato al 31 marzo 1936-XIV.

(321)

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bergamo.

Con R. decreto 23 dicembre 1935-XIV il termine assegnato al comm. ing. Giovanni Beccario, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Bergamo, è stato prorogato al 31 marzo 1936-XIV.

(322)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle aggiunte e modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Pietralata (Roma).

Con decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1936-XIV sono state approvate le aggiunte e le modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Pietralata (Roma).

(310)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 67.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 191 — Data 6 novembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Maccarone Attilio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 305, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 656, mod. 168 T. — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Meli Eduardo fu Salvatore, abitante a Palermo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 cons. 5 %, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 574 — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Meli Eduardo fu Salvatore, abitante a Palermo — Titoli del Debito pubblico al portatore 1, cons. 5 %, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 592 — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Meli Eduardo fu Salvatore, abitante a Palermo — Titoli del Debito pubblico al portatore 1, cons. 5 %, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 gennaio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(179)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 24)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di esercizio 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	394257 394258 394259 395253 395269 397668 379736 314289 326034 330646 350528 471832	612,50 206,50 49 — 52 — 157,50 70 — 38,50 77 — 105 — 1239 — 70 — 31,50	Brancaccio Eleonora fu Salvatore, moglie di Massimo Francesco, domic. a Roma.	Brancaccio *Maria-Eleonora* fu Salvatore, moglie di Massimo Francesco, *interdetta sotto la tutela del marito*, domic. a Roma.
»	18433	700 —	De Marchis *Golfredo* di Sebastiano, domic. a New York.	De Marchis *Osvaldo-Goffredo* di Sebastiano, domic. a New York.
»	44707	350 —	De Marchis *Golfredo* fu Sebastiano, domic. a New York.	De Marchis *Osvaldo-Goffredo* fu Sebastiano, domic. a New York.
»	346980	245 —	Faure *Simone* fu Chiaffredo, domic. a Pontechianale (Cuneo).	Faure *Giovanni-Simone* fu Chiaffredo, domic. come contro.
3,50 % (1906)	789007	129,50	Gotelli Antonio fu Antonio, domic. a Varese Ligure (Genova).	Gotelli Antonio-*Rocco* fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Gotelli Margherita, ved. di Gotelli Antonio*, domic. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	246672 252348	35 — 70 —	Ghiazza Francesca fu *Giovanni*, moglie di Dardano Pietro, domic. in Acqui (Alessandria).	Ghiazza *Maddalena-Maria-Francesca* fu *Gio Batta*, moglie di Dardano Pietro, domic. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	407104	420 —	Viano Riccardo di Antonio, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio, senz'obbligo di fede di vita, a *Lungo* Teresa di Luigi, ved. di Fiore Paolo, domic. a Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Longo* Teresa di Luigi, ved., ecc., come contro.
»	183780	84 —	*Valentini* Biagio fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentini* Lucia fu Michele, nubile, domiciliata a Bari.	*Valentino* Biagio fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentino* Lucia fu Michele, nubile, domic. a Bari.
»	150313	700 —	Castelbarco-*Visconti* Maria-Teresa fu Gian Carlo, nubile, domic. a Torino.	Castelbarco Maria-Teresa fu Gian Carlo, nubile, domic. a Torino.
»	250973 303234	196 — 1477 —	Castelbarco-*Visconti Simonetta* Maria-Teresa fu Gian Carlo, minore sotto la p. p. della madre Ceriana *Mayneri* Emilia di Michele, ved. di Castelbarco-*Visconti Simonetta*, dom. a Torino.	Castelbarco Maria-Teresa fu Gian Carlo, minore sotto la p. p. della madre Ceriana *Majneri* Emilia di Michele, ved. di Castelbarco, domic. a Torino.
»	37024	175 —	Fera Tera fu Giuseppe, ved. di *Luigi Adica*, domic. a New York.	Fera Teresa fu Giuseppe, ved. di *Annibale Adria*, domic. a New York.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 gennaio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(180)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	341740 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Montagnoli Aldo ed Antonietta fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Macchi Teresa fu Baldassarre, ved. Montagnoli Luigi, domic. Arsago (Milano) . . . L. per l'usufrutto: Macchi Teresa fu Baldassarre.	100 —
Cons. 5 % polizza combattenti	32970	Taormina Salvatore di Filippo, domic. a Piazza Armerina (Caltanissetta) . . »	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	450162	Congregazione di Carità di Tocco di Casauria - vincolata . . . »	87,50
Cons. 3,50 % (1902)	16934	Intestata come la precedente libera . . . »	42 —
Cons. 5 %	529715 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cassano Angela di Egidio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Arcangelo (Potenza) . . . » per l'usufrutto: Cassano Egidio.	500 —
»	446100 certificato di nuda proprietà o d'usufrutto	per la proprietà: Pola Paolo di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Mondovì (Cuneo) . . . » per l'usufrutto: Pola Bartolomeo fu Paolo, domic. a Mondovì.	50 —
»	414111 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vascinimmo Leontina fu Giuseppe Raffaele, maritata Demaio Antonio, domic. a Deliceto (Foggia) . . . » per l'usufrutto: Dantilio Rosa fu Salvatore, ved. Vasciminno.	530 —
Cons. 5 % Littorio	88621 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Graziosi Alberto, Giuditta, Vincenzina, Lucia, Maria-Rosaria e Luigi del fu Giacomantonio, minori sotto la p. p. della madre Cogliano Maria Michela, vedova di Graziosi Giacomantonio, domic. a Sturno Avellino) . . » per l'usufrutto. Cogliano Maria Michela fu Pietro, ved. di Graziosi Giacomantonio, domic. a Sturno (Avellino).	125 —
»	30605 certificato di nuda proprietà o d'usufrutto	per la proprietà: Buffa Carlo di Pietro, domic. in Alessandria . . . » per l'usufrutto: Buffa Pietro fu Carlo, domic. in Alessandria.	625 —
»	40228	Lebbiole Girolamo di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Tommaso di S. Maria Capua Vetere (Napoli) . . . »	65 —
3,50 % redimibile (1934)	399405	Ghidella Margherita fu Tommaso, domic. a Felizzano (Alessandria) . . . »	70 —
»	377235	Ghidella Margherita di Tommaso, nubile, domic. in Alessandria . . . »	350 —
»	250289	Intestata come la precedente, domic. a Felizzano (Alessandria) . . . »	70 —
Cons. 3,50 % (1902)	42115	Intestata come la precedente . . . »	38,50
Cons. 3,50 % (1906)	825161	Intestata come la precedente . . . »	231 —
Cons. 5 %	516244 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bagnato Antonino, Carmine e Domenica fu Tommaso, minori sotto la p. p. della madre Gatto Domenica di Domenico, ved. di Bagnato Tommaso, domic. a Genova . . . » per l'usufrutto: Gatto Domenica di Domenico, ved. di Bagnato Tommaso, domic. a Genova.	410 —
Cons. 3 %	40035	Cappella del SS. Rosario di Rio nell'Elba (Livorno) rappresentata dal suo attuale amministratore *pro tempore* Parroco proposto di detta Chiesa . . . »	3 —
»	47460	Confraternita di S. Antonio Abate in Rio dell'Elba (Livorno) rappresentata dal Priore *pro tempore* . . . »	24 —
»	15381	Intestata come la precedente . . . »	15 —
»	5850	Opera della Chiesa di S. Maria del Soccorso di Livorno rappresentata dal suo operaio . . . »	552 —
»	4320	Chiesa Arcipretura di Terricciola . . . »	8 —
»	26902	Opera della Chiesa di S. Maria del Soccorso di Livorno . . . »	522 —
Cons. 5 % polizza combattenti	19491	Rossini Giovanni di Francesco, domic. a Bevilacqua (Verona) . . . »	20 —
»	22876	Scripano Calogero di Filippo, domic. a Naro (Girgenti) . . . »	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	222796	Sibilla-Massiera Margherita di Alberto, nubile, minore, sotto la p. p. del padre, domic. a Torino . . . »	70 —
Cons. 5 % polizza combattenti	28675	Sanfilippo Vincenzo fu Carmelo, domic. a Biancavilla (Catania) . . . »	20 —

Roma, addì 30 novembre 1935 Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7443)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.